

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

“Mitza”

Art. 1 – Costituzione

E' costituita l'Associazione di volontariato denominata “*associazione Mitza*”, che in seguito sarà chiamata **Associazione**.

L'Associazione ha sede in Via Fontana n° 4, codice fiscale n.° **90021990925**

L'Associazione adotta come riferimento la Legge quadro del volontariato 266/91, e la Legge regionale del volontariato 39/93.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di **solidarietà, trasparenza e democrazia** che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 – Finalità

L'Associazione, senza fini di lucro e con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

L'Associazione in considerazione dell'atto costitutivo intende perseguire le seguenti finalità:

- Tutela e valorizzazione del territorio, della natura e dell'ambiente, con particolare riferimento alle attività di Protezione Civile;
- Tutela e conservazione ambientale, ittica e venatoria
- Supporto alle Istituzioni nella pianificazione, previsione e prevenzione
- Tutela animali da affezione
- Tutela e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico

Per il raggiungimento delle finalità sancite in Statuto, l'Associazione si propone di :

- soccorso in materia di calamità (dissesto idrogeologico, terremoti, alluvioni ecc.)
- soccorso a mare
- ricerca dispersi
- soccorso alla popolazione
- sensibilizzazione della popolazione con coinvolgimento delle scuole ecc.
- promozione della cultura e dell'arte
- attività di informazione e sensibilizzazione presso la popolazione
- corsi di formazione rivolti ai soci e ai non aderenti all'Associazione

L'Associazione non svolgerà attività diverse da quelle precedentemente indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Matteo G. Gohm

Art. 3 – Aderenti all'Associazione

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali intendono impegnarsi personalmente, volontariamente e gratuitamente per il raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente statuto.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute, secondo opportuni criteri e parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Gli aderenti si impegnano ad astenersi da qualsiasi attività e propaganda politico, religioso, ideologico, commerciale nell'ambito della Protezione Civile.

Sono aderenti all'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (**soci fondatori**) e quelli che ne fanno richiesta, la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo dell'Associazione (**soci ordinari**).

Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di "**soci sostenitori**" che forniscano un sostegno economico alle attività dell'Associazione, nonché nominare "**soci onorari**" persone che abbiano fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Il numero dei soci è illimitato.

Ciascun aderente maggiore d'età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti.

Possono essere **operativi** solo i soci (fondatori o ordinari) che hanno raggiunto la **maggiore età**.

I soci **operativi** hanno diritto ad una copertura assicurativa, i cui oneri rimangono a totale carico dell'Associazione, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché la responsabilità civile verso terzi.

Criteri di massima di ammissione ed esclusione degli aderenti

Nella domanda di ammissione a socio, che deve essere presentata al Consiglio Direttivo, l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo deciderà sull'accoglimento o rigetto dell'ammissione dell'aspirante socio.

La domanda può essere corredata da un curriculum vitae utile a valutare la preparazione del richiedente.

Il Consiglio Direttivo, può stabilire un periodo di prova di sei (6) mesi atto a valutare l'idoneità del socio allo svolgimento delle attività specifiche dell'Associazione, al termine di questo periodo sarà compito del Consiglio Direttivo deliberare l'eventuale definitiva ammissione con l'iscrizione nel registro dei soci.

Gli aderenti cessano di appartenere all'Associazione:

- per dimissioni volontarie (scritte e ratificate dal Consiglio Direttivo)
- per decesso
- per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso
- per sopraggiunta impossibilità ad effettuare le prestazioni programmate
- per mancata e prolungata partecipazione alle attività dell'Associazione
- per comportamento contrastante con gli scopi statuari
- per persistente violazione degli obblighi statuari
- per aver arrecato danni morali e materiali all'Associazione

L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo.

E' ammesso, entro i successivi 30 giorni dalla mancata ammissione o dall'esclusione, ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Diritti e doveri degli aderenti

Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione. Il contributo a carico degli aderenti è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio preventivo.

Detto contributo è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente. Deve essere versato preferibilmente trenta giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio di riferimento.

Gli aderenti hanno il diritto di:

- partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo)
- di votare direttamente o per esplicita delega scritta (ciascun aderente può essere portatore di una sola delega di altro aderente) ✓
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione ✓
- di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento ✓

Gli aderenti hanno l'obbligo di:

- osservare le norme del presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli Organi sociali ✓
- versare il contributo stabilito dall'Assemblea ✓
- svolgere le attività preventivamente concordate ✓
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione ✓

Art. 4 – Organi sociali dell'Associazione

Gli Organi sociali dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente

Possono inoltre essere costituiti i seguenti Collegi di controllo e garanzia:

- il Collegio dei Revisori dei Conti
- il Collegio dei Garanti

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'Associazione.

Art. 5 – Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione e può essere ordinaria o straordinaria, in entrambi i casi è presieduta dal Presidente.

Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle assemblee degli aderenti e le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

Il Presidente convoca l'Assemblea in via ordinaria almeno una volta all'anno e in via straordinaria ogniqualvolta lo ritenga necessario.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti, in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

L'avviso di convocazione è inviato individualmente, per iscritto, agli aderenti almeno 10 giorni prima della riunione e deve contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

L'Assemblea, in assenza di leggi in materia, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso in cui il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

 L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma e del bilancio di previsione per l'anno successivo
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (bilancio consuntivo) dell'anno precedente
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo

Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo
- eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto)
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto)
- approvare gli indirizzi e il programma del Consiglio Direttivo
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza
- fissare l'ammontare della quota associativa

In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o con esplicita delega scritta.

In seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti in proprio o con esplicita delega scritta. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

L'Assemblea straordinaria viene convocata per:

- deliberare in merito a modifiche statutarie ✓
- deliberare sullo scioglimento e sulla liquidazione dell'Associazione ✓

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente e, ogniqualevolta ne facciano richiesta motivata, anche dalla metà degli associati.

In prima convocazione, l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno i due terzi dei soci aderenti presenti in proprio o con esplicita delega scritta, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti.

In seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci aderenti presenti in proprio o con esplicita delega scritta e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Organizzazione sono richieste le maggioranze indicate al successivo art. 12.

Art. 6 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti.

Il numero dei componenti può variare **da cinque (5) a tredici (13)** (comunque sempre in numero dispari).

Restano in carica **tre (3) anni** e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono, di norma, qualora risultino assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Consiglio Direttivo, presieduto dal Presidente (o in sua assenza dal Vice Presidente), si riunisce su convocazione del Presidente almeno ogni **tre (3) mesi**.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In questo caso la riunione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

In ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Compiti del Consiglio Direttivo:

- eleggere il Presidente, il Vice Presidente e le altre cariche sociali —
- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione —
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo, possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile dell'anno successivo a quello interessato
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale

- approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti
 - deliberare in merito all'esclusione degli aderenti
 - ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza

Art. 7 – Il Presidente

Il Presidente è il **legale rappresentante** dell'Associazione, viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti

Compiti del Presidente:

- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo
- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura, a qualsiasi tipo, da Pubbliche amministrazioni, Enti, Istituzioni e da privati, rilasciandone liberatorie quietanze
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione di fronte a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa
- in caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Di fronte agli aderenti, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente sostituisce quella del Presidente assente per impedimento.

Art. 8 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da 3 componenti effettivi e da 2 supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti:

- elegge tra i suoi componenti il Presidente
- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo
- con relazione scritta, riferisce annualmente all'Assemblea la situazione amministrativa e contabile dell'Associazione e provvede alla relativa trascrizione nell'apposito registro dei Revisori dei Conti.

Art. 9 – Il Collegio dei Garanti

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da 3 componenti effettivi e da 2 supplenti scelti anche tra i non aderenti.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Compiti del Collegio dei Garanti:

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Art. 10 – Patrimonio – Entrate

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà o in comodato d'uso
- donazioni, lasciti e successioni

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- contributi dei soci
- contributi di privati
- contributi dello Stato, di Enti ed Istituzioni pubbliche
- contributi di Organismi internazionali
- donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall'incremento del patrimonio
- rimborsi derivanti da convenzioni
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore
- ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio

I fondi sono depositati presso gli Istituti di credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 – Bilancio

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile.

I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, almeno 30 giorni prima della presentazione all'Assemblea, conformemente con quanto stabilito dal codice civile e dalle disposizioni vigenti in materia.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le spese suddivise per capitoli e voci analitiche.

Il bilancio deve coincidere preferibilmente con l'anno solare.

Art. 12 – Modifiche allo Statuto – scioglimento dell'Associazione

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea straordinaria da uno degli organi o da almeno **un terzo** degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza

di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della **maggioranza** dei presenti.

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Associazione, può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno **tre quarti** degli aderenti, dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione, sono devoluti ad altre Organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'Assemblea, che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'art. 5, comma 4, della legge n.266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili, riserve o capitali agli aderenti.

Art. 13 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al codice civile, alla legge n. 266/91, alla legislazione regionale sul Volontariato, al D.L. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive variazioni.

Art. 14 – Impostazione amministrativa di un'Associazione

L'Associazione ha l'obbligo di redigere e tenere aggiornati i seguenti atti e documenti:

- libro dei soci
- libro dei verbali delle assemblee dei soci
- libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo
- libro contabile (prima nota/cassa)



Iglesias 12. 04. 11

Il Consiglio Direttivo

Matteo Giacomo Galzerino

Arianna Franzina

Mauro Ollosu

Daniele Vinci

Federica Rosa Maria Pilla

Reg. prop.le
 Ipotecaria
 Catastale
 Bolli
 L.
 N.V.I.M.
 T.S.
 TOTALE

Registrato a Iglesias il **20 APR. 2011**
 al N. **806** Med. **3** Ved. **/**
 ed esatte Lire **ESENTI**



IL DIRETTORE

[Handwritten signature]